

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero omssis del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013, vertente

**SOCIETÀ**

**TRA**

*attori*

**BANCA**

**E**

*convenuta*

Avente ad oggetto: contratti bancari azione di ripetizione

**CONCLUSIONI:**

rassegnate all'udienza del 14 luglio 2016, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.

Esigenze di sintesi nella motivazione dei provvedimenti, ormai insite nel nostro sistema processuale, impongono una esposizione delle ragioni della decisione che sia esaustiva e, tuttavia, circoscritta dalla necessità di coniugare le molteplici finalità e i principi fondamentali dell'ordinamento, nel rispetto quindi del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

L'esame va così limitato ai profili strettamente connessi ai temi devoluti, senza estensione ad argomenti e censure che non risultino "funzionali" all'ottenimento di una risposta processuale utile rispetto all'interesse ad agire e contraddire, alla *causa petendi* e al *petitum* come emergenti dalla peculiarità del procedimento.

Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.

La capitalizzazione degli interessi - attivi e passivi con cadenza trimestrale, è conforme con quanto previsto dall'art. 120 d.lgs. 385/93, così come modificato dall'art 25 d.lgs. n. 342/99, nonché dalla Delibera CICR 9.2.2000.

I contratti stipulati in epoca successiva, assicurano la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori. Indi nessuno scomputo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovrà avvenire poiché trattasi di contratti stipulati in data successiva all'1.07.2000.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Di Maio Maria Francesca 27. febbraio 2017, n. 173*

E ciò perché la capitalizzazione su base trimestrale, praticata a decorrere dall'efficacia della delibera CICR. 9 febbraio 2000, soddisfa il requisito prescritto dalla legge, *id est* l'esigenza di garantire lo stesso ritmo nel conteggio della composizione degli interessi attivi e passivi. Pertanto, alla condizione che anche gli interessi attivi siano applicati sugli interessi primari con decorrenza trimestrale, a partire dall'1.07.2000, la composizione ogni trimestre degli interessi passivi si appalesa legittima.

Ed invero la capitalizzazione trimestrale trova un avallo normativo.

L'art. 25, secondo comma, del d.lgs. 4.08.1999, n. 342, che ha modificato l'art. 120 del t.u.b., costituisce norma speciale, derogatoria della previsione generale di cui all'art. 1283 c.c..

In forza di tale norma, dichiarata costituzionalmente legittima (cfr. Corte cost. 12.10.2007, n. 341), il Governo era legittimato ad esercitare funzioni regolatorie in materia di anatocismo bancario appunto perché il legislatore delegato poteva introdurre nell'ordinamento la previsione della composizione degli interessi in deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c. nel rispetto del principio della parità di trattamento.

Pertanto, l'intervento del legislatore delegato deve ritenersi rientrare nel perimetro normativo tracciato dal legislatore delegante, il quale aveva posto tra i principi e criteri direttivi del decreto delegato la necessità che il t.u.b. fosse adeguato al quadro conseguente al recepimento della normativa comunitaria (direttiva 89/646/CEE del 15.12.1989).

In questo ambito, l'anatocismo bancario su ritmo trimestrale degli interessi debitori ha immediatamente fonte normativa e, dunque, deve reputarsi legittimo ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Resta pacifico che la composizione trimestrale degli interessi passivi è perfettamente legittima, a condizioni di parità con il ritmo di capitalizzazione degli interessi attivi, per i contratti conclusi successivamente all'1.07.2000.

La natura normativa di tale forma di anatocismo opera per i consociati in via autoritativa.

Quanto alla richiesta di acquisizione ex art. 210 formulata da parte attrice si osserva.

Il potere attribuito al giudice di merito ex art. 210 c.p.c. di ordinare, su istanza di parte, l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., può essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile *aliunde*: nel caso di specie la parte richiedente non ha dato prova di aver proceduto invano alla richiesta della documentazione medesima.

Orbene si evidenzia che la norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una "regola di giudizio" finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono incerti, cioè non provati.

Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico-giuridico del rigetto della domanda.

L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui *onus probandi incunibit ei qui dicit*, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), "*chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*".

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Di Maio Maria Francesca 27. febbraio 2017, n. 173*

Nulla di lutto ciò emerge dagli alti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.

In assenza di prova alcuna su quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio non si può dare ingresso alla invocata CTU che altrimenti rivestirebbe una funzione meramente esplorativa.

Ed invero la consulenza tecnica, essendo strumento posto per la valutazione dei fatti già dimostrati, non può costituire un mezzo di prova o di ricerca dei fatti (che debbono essere provati dalle parti e dei quali pertanto il consulente non può essere chiamato a dare notizia).

Il mezzo di indagine della consulenza tecnica, infatti, non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi e fatti e circostanze non provati.

L'ammissione della ctu per porre rimedio all'inerzia della parte e l'utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso, comporta, contemporaneamente, lo snaturamento dell'istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall'art. 111 Cost.

Tale perentoria decisione del Supremo Collegio riassume in poche righe le principali caratteristiche di uno strumento che vede spesso richieste al di là della sua reale funzione e natura.

Per quanto attiene alle contestazioni svolte in merito alla determinazione del debito maturato del mutuo chirografario.

La scrittura privata versata in atti costituisce indubbiamente una "promessa di pagamento/ricognizione di debito": secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "*iuris tantum*" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.

Ed invero l'art. 1988 del cod. civ. determina la c.d. "astrazione processuale", che dispensa colui a favore del quale la ricognizione di debito o la promessa di pagamento è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto questo si presume fino a prova contraria.

Ancora una volta sul punto la Cassazione è pacifica, consolidata e costante: (cfr.: Cass. Civ. n. 10762 del 28/10/1998; n. 18311 del 01/12/2003; n. 22898 del 11/11/2005).

Quanto alla richiesta di risarcimento danni per erronea segnalazione alla centrale rischi, la presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale del provvedimento a propria firma (proc. 1318-1/2013) - al quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto - 21 maggio 2014 qui confermato in mancanza di elementi sopravvenuti che giustificano un mutamento delle valutazioni in essa contenute.

Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.

Le spese di giudizio sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, non essendo stata espletata la relativa attività.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Di Maio Maria Francesca 27. febbraio 2017, n. 173*

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 codice di procedura civile.

**P. Q. M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. omissis/2013 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda;

condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.

Così deciso in Castrovillari 23 febbraio 2017

Il giudice onorario

Dott.ssa Maria Francesca Di Maio

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS